

Oggetto: COMUNE DI PATERNOPOLI (AV) – Cod. Fiscale 82000650646- Delibera di G.M. n. 15 del 15/02/2018: aggiornamento in forma semplificata dello Strumento di Intervento per l'Apparato distributivo (SIAD) alla L.R. n. 1 del 09/01/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio;
- che il primo comma dell'articolo 10 della L.R. 1/2014 prevedeva l'obbligo per i Comuni di recepire, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i criteri e gli indirizzi di programmazione della stessa stabiliti tra gli altri nello strumento di intervento per l'apparato distributivo;
- che con i Decreti Dirigenziali n. 673 del 08/08/2014 e n. 997 del 30.10.2014 sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato ex art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000;
- che in particolare è stato previsto che il SIAD è aggiornato in forma semplificata laddove non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento;
- che l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è compiuto previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;
- che l'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei Comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:
 - a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
 - b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
 - c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;
 - d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
 - e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

– che il Comune di Paternopoli ha approvato lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo con approvato con delibera del C.C. n. 31 dell'11/11/2000 e successiva rettificazione ed integrazione approvata con delibera del C.C. n. 16 dell'11/04/2001;

– che risultano, pertanto, sussistere le condizioni previste dalla L.R. n. 1/2014 per quanto concerne la possibilità di aggiornamento del SIAD a mezzo atto di ricognizione;

– che a norma di quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 997/2014 nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale prende atto ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale:

a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

1) la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;

2) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

3) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

4) i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

5) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;

6) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

7) le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalle Circolari Regionali n. 373 del 03/06/2014 e n. 997 del 0/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale

espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni

o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalle Circolari Regionali n. 373 del 03/06/2014 e n. 997 del 30/10/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn.55/2014 e 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

– che la delibera dell'atto di ricognizione deve essere inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

RITENUTO:

- che i Comuni, nell'ipotesi in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, dello strumento di intervento per l'apparato distributivo vigente, già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria possono effettuare tale adempimento in via semplificata;
- che l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;

CONSIDERATO:

- allo stato è necessario adeguare il SIAD rispettando le richiamate disposizioni normative regionali e procedendo all'iter di aggiornamento in via semplificata, demandando l'aggiornamento in forma ordinaria del SIAD all'approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale (PUC), costituendo lo stesso strumento integrato al PUC, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 1/2014;
- che per il "Regolamento per il commercio delle aree pubbliche", in virtù delle nuove disposizioni legislative nazionali e regionali, è necessario provvedere alla sua completa revisione, in modo da affrontare la questione del commercio su aree pubbliche in maniera chiara e trasparente e con disposizioni comunali contenute in un regolamento adeguato alla nuova legislazione;
- che pertanto è necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nel rispetto della L.R. n. 1 del 09/01/2014 art. 30;

VISTO il D.L. n. 114/98;

VISTA la L.R. n. 1/2000;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2014, n. 1, pubblicata sul BURC n. 2 del 10/01/2014, con la quale è stata approvata la "NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE"

VISTO il D.D. n. 373/2014 recante l'Approvazione della Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";

VISTO il D.D. n. 673/2014 recante l'Approvazione della "Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n. 673 dell'8.8.2014 e n. 997 del 30.10.2014, con i quali sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato ex art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 dal Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva Geom. Quirino di Benedetto;

DELIBERA

A) di prendere atto, per i motivi precedentemente espressi, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 673 e 997 del 2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

a) che sono prive di efficacia le parti dello Strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Paternopoli, approvato con delibera del C.C. n. 31 dell'11/11/2000 e successiva rettificazione ed integrazione approvata con delibera del C.C. n. 16 dell'11/04/2001, che stabiliscono:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 e n. 997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalle Circolari Regionali n. 373 del 03/06/2014 e n. 997 del 30/10/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55/2014 e 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania

B) di trasmettere copia della presente, tramite il Responsabile dell' Area Tecnica, al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione;

C) di incaricare il Responsabile dell'area tecnica in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale per la redazione del nuovo "Regolamento per il commercio delle

aree pubbliche”, nel rispetto della L.R. 1/2014 e della Circolare regionale approvata con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014;

D) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.